



121
ASSOCIAZIONE
SAMMARINESE
LGBT+



www.121sanmarino.org



Associazione 121



121sanmarino



info@

Istanza **11.48**

Arengo del
05/04/2026

ISTANZA D'ARENDO

Per la disciplina della registrazione presso lo Stato Civile di atti di nascita e/o adozione registrati all'estero per famiglie omogenitoriali

San Marino, 05/04/2026

Eccellentissimi Capitani Reggenti
della Repubblica di San Marino

I sottoscritti cittadini sammarinesi presentano la presente Istanza d'Arengo affinché venga valutata l'introduzione di una disciplina chiara relativa alla registrazione presso l'Ufficio di Stato Civile di atti di nascita e/o adozione registrati all'estero.

Premesso che:

- la Repubblica di San Marino fonda il proprio ordinamento sui principi di tutela della persona, della famiglia e dei minori;
- un numero crescente di cittadini sammarinesi vive o costituisce nuclei familiari anche in altri ordinamenti giuridici europei e internazionali;
- in diversi Paesi esteri è previsto il riconoscimento giuridico dei rapporti di filiazione e la registrazione anagrafica dei genitori negli atti di nascita;
- in tali casi possono sorgere difficoltà o incertezze nella registrazione o trascrizione presso lo Stato Civile sammarinese degli atti di nascita e/o adozione registrati all'estero;
- la legge di revisione costituzionale 28 marzo 2019 n.1 modifica l'articolo 4 della legge 8 luglio 1974 n.59, sostituendo il primo comma con "Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, orientamento sessuale, condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose".

Considerato che:

- la certezza dello stato civile e la continuità dei rapporti di filiazione sono elementi essenziali per la tutela dei minori;
- una disciplina chiara contribuirebbe a garantire uniformità amministrativa e sicurezza giuridica.

Si chiede pertanto che:

1. si definisca modalità e criteri per la registrazione o trascrizione presso lo Stato Civile sammarinese degli atti di nascita e/o adozione registrati all'estero;
2. si consenta la regolarizzazione delle situazioni di filiazione già riconosciute in ordinamenti esteri, nel rispetto dell'ordinamento della Repubblica;
3. si assicuri la tutela del superiore interesse del minore e la certezza dello stato civile.

Con deferenti ossequi.